Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Martedì, 10 aprile — Numero 84

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Orario massimo normale di lavoro.

La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.

Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende od ai commessi viaggiatori.

Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.

Art. 2.

Aziende agricole.

Per le aziende agricole le disposizioni del presente decreto sono applicabili all'avventiziato. Per le altre forme di contratto a salario sarà provveduto in sede di regolamento di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

Sono esclusi contratti di lavoro a compartecipazione.

Art. 3.

Caratteri del lavoro effettivo.

È considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 4.

Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultra-settimanali.

Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate, purchè la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.

Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 5.

Lavoro straordinario.

E' autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell'art. 1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10 0[0 o con un aumento corrispondente sui cottimi.

Art. 6

Lavori preparatori e complementari.

Sono ammesse deroghe consensuali per i lavori preparatori e complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell'orario normale delle aziende.

Art 7.

Casi di forza maggiore e di imminente pericolo.

Il lavoro potrà essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale, costituisse un pericolo e danno alle persone od alla produzione. Il prolungamento dovrà essere denunziato dal datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

Art. 8.

Nullità dei patti contrari.

E' nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Contravvenzioni.

Le contravvenzioni al presente decreto da parte dei datori di lavoro e loro incaricati saranno punite con ammenda fino a lire dieci al giorno e per ogni persona, raddoppiabile in caso di recidiva.

E' data facoltà al Governo di stabilire, nei regolamenti per l'applicazione del presente decreto, ammende, fino al limite di lire mille per le contravvenzioni ai regolamenti stessi.

Art. 10.

Regolamenti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria ed il commercio e per l'agricoltura, saranno emanate disposizioni regolamentari per la determinazione dei lavori preparatori e complementari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 e delle modalità necessarie all'applicazione del presente decreto, in relazione alle varie esigenze della tecnica industriale e della economia agraria.

Art. 11.

Deroghe temporanee consensuali.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà consentire deroghe temporanee all'applicazione del presente decreto per determinate industrie.

Art. 12.

Entrata in vigore.

Il presente decreto entrerà in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, e, per ciò che riguarda le aziende agricole, con il Ministro per l'agricoltura potrà differire, per un tempo

non superiore ai 12 mesi il termine di entrata in vigore del presente decreto, per quelle aziende o riparti di aziende che dimostrassero di dovere, per obbedire al decreto stesso, modificare notevolmente gli impianti rispettivi.

Art. 13.

Riforme correlative.

Con R. decreto, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà provveduto a modificare quelle disposizioni delle vigenti leggi sul lavoro, le quali fossero di ostacolo alla introduzione del nuovo orario prescritto dal presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CAVAZZONI.
TEOFILO ROSSI.
DE CAPITANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 695, che reca disposizioni per l'esenzione dell'imposta sui fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e gli affari di culto e del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e delle relative sovraimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni ai privati ed alle Società di qualsiasi forma, anche cooperative, che imprendano la costruzione di case per abitazioni civili, per alberghi, uffici e negozi, ovvero la sopraelevazione di tali edifici, sempreché la costruzione sia iniziata e condotta a termine fra il 5 luglio 1919 e il 31 dicembre 1926.

Art. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo è estesa a trenta anni per le costruzioni che i Comuni, con popolazione accentrata superiore a 10 mila abitanti, compiano, senza contributo dello Stato, e direttamente o a mezzo di Istituti autonomi per case popolari.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti sostituiscono quelle degli articoli 13 e 14 del decreto legge 23 ottobre 1922, n. 1355.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 15 e 23 del decreto stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
TEOFILO ROSSI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 698, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-923 per provvedere a compere di tabacchi e relative spese accessorie

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 194 « Compera di tabacchi e relative spese accessorie ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923, è aumentato della somma di lire centodiecimilioni (L. 110.000.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

REGIO DECRETO *18 marzo 1923, n. 673, che detta norme per le promozioni nei gradi del personale del Genio civile.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, portante provvedimenti pel personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni nei gradi del personale del R. corpo del Genio civile avranno luogo in base alle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le promozioni al grado di ispettore superiore sono conferite agli ingegneri capi su designazione del Consiglio d'amministrazione fatta col criterio del merito comparativo.

Le promozioni al grado di ingegnere capo sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio d'amministrazione agli ingegneri principali i quali abbiano almeno dieci anni di anzianità nel grado, valutandosi a tale effetto il servizio prestato come ingegneri di sezione.

Le promozioni al grado di ingegnere principale sono conferite agli ingegneri che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado, mediante designazione fatta dal Consiglio di amministrazione col criterio del merito comparativo. A tale effetto è valutato il servizio prestato come ingegnere allievo.

Art. 3.

Le promozioni al grado di geometra principale sono conferite ai geometri che abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado, mediante designazione fatta dal Consiglio d'amministrazione col criterio del merito comparativo.

Agli effetti delle dette promozioni per i geometri che abbiano prestato servizio presso altre Amministrazioni in grado equiparato tale servizio verrà computato per un periodo non superiore a quattro anni. Per quelli provenienti da categorie inferiori dell'Amministrazione dei lavori pubblici il servizio prestato nelle categorie medesime verrà computato per la metà ed in ogni caso non oltre quattro anni.

Art. 4.

Le promozioni al grado di archivista sono conferite agli ufficiali d'ordine per un terzo dei posti per merito comparativo su designazione del Consiglio d'amministrazione, e per gli altri due terzi per anzianità congiunte al merito su designazione del Consiglio stesso.

Saranno ammessi allo scrutinio per merito comparativo gli ufficiali d'ordine, i quali abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado.

Le promozioni per anzianità congiunte al merito sono conferite agli ufficiali d'ordine che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado.

Per gli impiegati, provenienti dai sottufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza, e, in genere, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti comma secondo e terzo sono ridotti di quattro anni.

Art. 5.

Le promozioni al grado di usciere capo, vengono conferite per anzianità congiunta al merito su designazione del Consiglio d'amministrazione agli uscieri che abbiano dimostrato idoneità, capacità, diligenza e buona condotta.

Art 6

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.
CARNAZZA.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 686, che estende alle nuove Provincie il regolamento per l'imposta sui redditi agrari di ricchezza mobile.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, che ha esteso ai territori annessi al Regno l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 12 marzo 1920, n. 505, contenente il regolamento per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le disposizioni del R. decreto 12 marzo 1923, n. 505, si applicano nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Nei territori stessi l'imposta è però dovuta solo dal 1° gennaio 1924 e pertanto i redditi dichiarati dai contribuenti, e quelli comunque definiti in base alle operazioni di accertamento, saranno iscritti in ruolo speciale da pubblicarsi entro il mese di marzo 1924, il cui carico sarà ripartito in cinque rate a decorrere da quella di aprile 1924, ferma restando la facoltà di compilare altri ruoli speciali successivi, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art 28 del citato decreto.

Art. 2.

Nei territori di cui all'articolo precedente il termine per la presentazione delle denunzie è prorogato al 30 giugno 1923, senza pregiudizio per gli Enti indicati all'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, del termine più lungo che potrebbe loro spettare in base al secondo comma dell'art. 5 del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

I termini di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del R. decreto 12 marzo 1923, n. 505, sono rispettivamente prorogati di due mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 700, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1921-922, in dipendenza di vincite al lotto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Visto l'art 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 31 « Vincite al lotto » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1921-922, è aumentato della somma di lire novantunomilioniseicentoventottomiladuecentoventuno e centesimi ottantaquattro (L. 91.628.221,84).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 713, che detta norme per la sistemazione del personale aggiunto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667;

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1431;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli impiegati dei ruoli transitori del personale aggiunto dell'Amministrazione dei lavori pubblici che abbiano prestato servizio in qualità di combattenti nella guerra 1915-918 ai sensi del capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e che ottengano la nomina nei ruoli ordinari dell'Amministrazione stessa a termini del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, è applicabile il 1° comma dell'art. 6 del decreto medesimo in confronto ed in concorso anche di coloro che abbiano ottenuto la nomina nei ruoli stessi in base al decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, ed alla legge 5 ottobre 1920, n. 1431, e non siano stati assunti nel modo indicato nell'art. 2 del predetto D. L. 4 maggio 1919, n. 667.

Art. 2.

Agli impiegati dei ruoli aggiunti che ottengano la nomina nei ruoli ordinari in base al citato D. L. 4 maggio 1919, n. 667, è applicabile la norma del 2° comma dell'art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1923 succitato.

Gli impiegati di ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici che fecero passaggio nel ruolo medesimo da quello ordinario del personale d'ordine e che per effetto delle disposizioni contenute nel decreto Reale 21 gennaio 1923, ritornano nel ruolo di provenienza, andranno ad occupare il posto che sarebbe loro spettato se il passaggio non fosse avvenuto.

Art. 3.

Salvo quanto potrà loro competere come trattamento di quiescenza a termini delle disposizioni vigenti, agli impiegati collocati a riposo per effetto dell'art. 7 del D. Reale 21 gennaio 1923, n. 238, ed a quelli dispensati in dipendenza dell'applicazione del decreto medesimo sarà corrisposta una indennità pari a quattro mesi di stipendio.

Art. 4.

Sono estese agli impiegati dei ruoli aggiunti che facciano passaggio nei ruoli ordinari a termini del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 5 ottobre 1920, n. 1431.

Art. 5.

Salvo la revisione di cui al decreto Reale 28 gennaio 1923, n. 153, per le nomine nei ruoli di questa Amministrazione già effettuato in applicazione dell'articolo 7 del R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241, l'articolo 7 medesimo deve considerarsi privo di ogni efficacia a partire dal 30 settembre 1922.

Art. 6.

Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, è prorogato al 16 aprile 1923

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CARNAZZA.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, che nomina per l'anno 1923 la Commissione per decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrivo che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi delle destituzioni degli impiegati civili dello Stato, siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n 81, per la costituzione della Commissione medesima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esista o no, diritto a trattamento di quiescenza negli impiegati civili da destituirsi, è composta, per l'anno 1923, come appresso:

Presidente:

Pincherle cav. di gr. cr. on. avv. Gabriele, presidente di sezione del Consiglio di Stato, senatore del Regno.

Membri:

Millo comm. avv. Eugenio, consigliere della Corte di cassazione di Roma.

Ruggeri gr. uff. dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti.

Benedetti comm. Vittorio, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.

Ronchetti comm. dott. Mario, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.

Segretario:

Gandellini cav. dott. Giuseppe, capo sezione nel Ministero delle finanze.

Il presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re in udienza dell'8 febbraio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mercato San Severino in provincia di Salerno.

MAESTA,

L'Amministrazione Comunale di Mercato San Severino, proveniente dalle elezioni generali del 1920, ha condotto la civica azienda con sistemi di arbitrio, di illegalità e di sperpero che hanno determinato nella popolazione un vivo fermento con preoccupanti ripercussioni nell'ordine pubblico.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha messo in luce le gravissime condizioni della finanza comunale in seguito all'attuazione di un vasto programma di opere pubbliche non rispondenti ad una vera e indilazionabile necessità, eseguite spesso in economia ed a trattativa privata senza le prescritte forme ed autorizzazioni, e ad una colpevole larghezza nelle spese in genere,

Per far fronte agli impegni si è poi inasprita in modo eccessivo la pressione tributaria, distribuendone l'onere senza equità e provocando vivaci manifestazioni di malcontento.

La gestione del servizio approvvigionamenti è proceduta in modo assolutamente irregolare e, mentre nessun rendiconto è stato presentato dal 1918 in poi, nessun documento esiste da cui sia dato desumere il risultato contabile della gestione stessa. Somme rilevanti sono state spese, senza alcuna autorizzazione, per trasferte del Sindaco; amministratori comunali sono ad un tempo fornitori del Comune.

La situazione anormale alla quale il Comune è stato tratto dall'amministrazione ed i segni palesi del malcontento da essa provocati nella cittadinanza hanno già scosso anche la compagine della maggioranza consigliare, alcuni componenti della quale hanno seguito l'esempio dei consiglieri di minoranza nel rassegnare le dimissioni dalla carica. E poichè il fermento è andato sempre più acuendosi, dando luogo, ultimamente, anche a gravi perturbamenti che tengono la popolazione in uno stato di pericolosa eccitazione, è indispensabile ed urgente, per prevalenti ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio Comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario.

A ciò provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mercato S. Severino in provincia di Salerno è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Mario Cascini è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 21 dicembre 1922 sul dcretò che scioglie il Consigio comunale di San Vito Chietino in provincia di Chieti.

MAESTÀ,

Da tempo l'amministrazione comunale di S. Vito Chietino aveva richiamata la particolare attenzione dell'autorità politica locale per la sua azione faziosa, arbitraria e partigiana, che aveva suscitato, anche tra la popolazione, un vivo malcontento.

Una prima inchiesta disposta sul servizio degli approvvigionamenti ha accertato un complesso di irregolarità nella gestione del magazzino comunale, nel maneggio dei capitali e nella distribuzione dei generi, eseguita con criteri di evidente partigianeria. In conseguenza di tali rilievi la gestione annonaria fu dal Prefetto sottratta al controllo dell'amministrazione comunale ed affidata ad una cooperativa locale, e le irregolarità accertate vennero denunciate all'autorità giudiziaria.

Il primo novembre p. p. la sede municipale venne occupata dal partito avversario all'amministrazione in carica, sicchè la gestione del comune dovette essere assunta da un Commissario Prefettizio. Le indagini, che detto funzionario ha eseguito sul generale andamento dei servizi, hanno portato a gravi conclusioni, specie in ordine alla esecuzione di lavori, alla assegnazione di appalti ed alla relativa liquidazione di spese, effettuata senza l'osservanza delle norme prescritte; all'applicazione dei tributi ispirata a criteri di partigianeria; alla distribuzione dei medicinali ai poveri; alla irregolare assunzione ed alla retribuzione del personale; alla finanza ed alla tenuta della contabilità comunale.

Contestati tali addebiti dallo stesso funzionario inquirente alla Giunta Municipale, questa ha presentato le sue difese in un memoriale, il cui contenuto non vale però a distruggere od infirmare i gravi rilievi suaccennati.

E poichè, d'altra parte, la maggioranza consiliare per il mutato orientamento della pubblica opinione ha perduto l'appoggio del corpo elettorale, sicchè la riammissione in funzioni degli attuali amministratori determinerebbe indubbiamente uno stato di agitazione e di fermento che potrebbe dar luogo a gravi conseguenze, a rimuovere le cause di siffatta situazione estremamente pericolosa per l'ordine pubblico, appare indispensabile ed urgente lo scioglimento del Consiglio Comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Vito Chietino in provincia di Chieti è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Liberatore cav. Pasquale è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza dell'11 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rimini in provincia di Forlì.

SIRE,

L'azione partigiana e la dissennata prodigalità nelle spese, cui fin dall'inizio si abbandonò l'amministrazione comunale di Rimini proveniente dalle elezioni del 1920, ha determinato la rovina economica della civica azienda paralizzandone il funzionamento e provocando da parte della popolazione manifesti e pericolosi segni di reazione.

Nel luglio scorso, mentre veniva disposta un'inchiesta, la rappresentanza elettiva rassegnava le dimissioni rendendo necessaria la nomina di un commissario prefettizio.

I disordini amministrativi e gli sperperi sommariamente rilevati dal commissario nel difficile lavoro di riordinamento dell'azienda fecero palese la necessità di precisare mediante speciali indagini la situazione contabile del Comune che risultò eccezionalmente grave.

La irrazionale ed irregolare esecuzione di lavori non tecnicamente studiati e di dubbia utilità, disposti quasi esclusivamente per favorire locali cooperative, ed il generale disordine dei servizi hanno determinato un enorme disavanzo, essendosi in un anno e mezzo impegnato il Comune in passività per oltre ventidue milioni di lire che, aggiunte al disavanzo dell'esercizio 1920 di oltre quattro milioni, creano al Comune (che malgrado l'esagerato inasprimento dei tributi ha appena cinque milioni di entrate effettive) una situazione che appare irreparabile ove non intervengano straordinari provvedimenti.

E tale situazione è resa ancora più grave da un assoluto disordine amministrativo, da una sistematica inosservanza delle formalità prescritte dalla legge per esecuzioni d'opere e forniture, dall'assunzione di impegni finanziari a breve scadenza, da indebite confusioni di fondi fra il Comune e le gestioni sottoposte alla sua vigilanza, dal deplorevole andamento dei servizi, affidato ad un personale pletorico, indisciplinato e mal distribuito.

E' perciò indispensabile che alla ricostituzione della ordinaria rappresentanza preceda l'opera energica ed oculata di un amministratore straordinario che con adeguati poteri procuri di ricondurre l'azienda municipale in condizioni di normalità ed è quindi necessario provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario Prefettizio.

A ciò provvede su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 27 dicembre u. s. lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta Firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rimini in provincia di Forlì è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Arcangelo Leggieri è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 14 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Busto Arsizio in provincia di Milano.

SIRE,

L'Amministrazione Comunale di Busto Arsizio proveniente dalle elezioni generali del 1920 inspirò, fino dall'inizio, i suoi atti a finalità di partito provocando larghe e vivaci opposizioni nella cittadinanza ed infine l'invasione della sede municipale effettuata il 6 agosto u. s. In seguito a ciò il Prefetto ritenne necessario per ragioni di ordine pubblico affidare la gestione della civica azienda ad un suo commissario.

Un'inchiesta successivamente compiuta sull'opera dell'amministrazione ha accertato come questa abbia commesso numerosi e gravi infrazioni alle norme di legge, in materia di opere pubbliche e di forniture spesso eseguite in economia senza regolare autorizzazione eccedendo gli stanziamenti di bilancio senza deliberare gli storni ed impegnando fondi di competenza e residui aventi diversa destinazione.

L'amministrazione ha inoltre largheggiato nell'assunzione di personale avventizio non necessario, per favorire persone ligie al partito: ha liquidato compensi non dovuti e, spesso, con la connivenza dei capi degli uffici competenti, li ha pagati, nonostante l'annullamento delle relative deliberazioni; ha consentito e favorito per l'attuazione dei suoi fini un'eccessiva autonomia dell'ufficio tecnico e di quello di ragioneria, con danno evidente dell'andamento dei servizi. I tributi locali sono stati inaspriti oltre ogni ragionevole misura e la loro ripartizione è stata partigiana. E' stato conferito ad un consigliere comunale un posto di salariato comunale con retribuzione fissa.

La situazione dell'ordine pubblico nel comune si mantiene assai tesa e preoccupante per la persistente ostilità della popolazione verso la rappresentanza elettiva, la cui reintegrazione in carica potrebbe determinare gravi conseguenze. Oltre che per le suaccennate irregolarità amministrative anche per prevalenti ragioni d'ordine pubblico, appare pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Busto Arsizio in provincia di Milano è sciolto.

Art. 2.

Il signor Plastino cav. uff. ing. Emilio è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 14 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castellafiume in provincia di Aquila.

SIRE,

L'Amministrazione di Castellafiume proveniente dalle elezioni generali del 1920, nell'assumere la gestione del Comune trovò una situazione finanziaria assai grave ed i pubblici servizi in deplorevole abbandono, ma anzichè affrontare con risolutezza il riassetto e la riorganizzazione dell'Ente, svolse un'azione deficiente ed incerta, che valse ad accrescere il disordine della civica azienda ed a rendere più acuto e preoccupante il dissesto finanziario, provocando un vivissimo malcontento nella popolazione e pubbliche dimostrazioni che culminarono il 21 novembre scorso all'invasione del Municipio.

Un'inchiesta recentemente compiuta ha messo in rilievo il pernicioso sistema adottato di trascurare, per malinteso spirito di popolarità, la riscossione dei tributi, ciò che è la causa prima delle difficilissime condizioni finanziarie in cui trovasi attualmente il comune, la cui situazione contabile non è esattamente accertabile, anche perchè i conti non sono stati resi dal 1912, le verifiche di cassa non sono mai state eseguite, i registri contabili o non esistono o sono irregolarmente tenuti. Alle spese si è generalmente provveduto con l'assunzione di prestiti per somme rilevantissime o con alienazioni patrimoniali.

L'Ufficio Comunale è in disordine ed i servizi completamente abbandonati anche per la deficienza di controllo della Amministrazione sul personale, che per mancanza di fondi non viene regolarmente pagato. Il capitolato per il servizio sanitario non è stato approvato, nonostante ripetuti eccitamenti, ed il servizio medico ostetrico procede irregolarmente.

Il patrimonio del Comune è abbandonato alla privata speculazione: ogni doverosa tutela degli interessi dell'ente è negletta.

Queste ed altre irregolarità accertate dimostrano come, oltre che gravi motivi di ordine pubblico, anche l'assoluta ed urgente necessità di sistemare la finanza comunale e di riorganizzare tutta la gestione della civica azienda mediante un periodo di amministrazione straordinaria rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio Comunale e la conseguente nomina di un R. Commissario.

A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castellafiume in provincia di Aquila è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Inzillo cav. Gaetano è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 1° febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ghemme in provincia di Novara.

SIRE!

In ripetute occasioni, e particolarmente nella applicazione dei tributi locali, nella esecuzione di pubblici lavori e nei servizi di assistenza e beneficenza pubblica, l'amministrazione del comune di Ghemme aveva adottato provvedimenti partigiani o illegali, compromettendo la situazione finanziaria dell'ente e provocando di volta in volta l'intervento sostitutivo o correttivo delle autorità di tutela e di vigilanza.

Si era pertanto determinato nella popolazione un senso di vivo malcontento e di sfiducia, che nello scorso agosto indusse 16 consiglieri comunali, sui 20 assegnati per legge, a rassegnare il mandato, cosicchè il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Non ravvisandosi ora la convenienza di indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova amministrazione, si rende indispensabile, per dare allo straordinario amministratore poteri più ampi, che lo pongano in grado di provvedere adeguatamente sui diversi affari, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ghemme, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Tullio Rosaz è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Castellammare Adriatico (Teramo).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Castellammare Adriatico, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi

Con lo stesso provvedimento si provvede alla sostituzione del R. commissario dimissionario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il Nostro decreto in data 3 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castellammare Adriatico, in provincia di Teramo, e nominato commissario straordinario il sig. comm. Antonino Abbolito;

Ritenuto che, avendo il predetto commissario rassegnate le dimissioni, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castellammare Adriatico è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor ragioniere Mario De Sanctis è nominato commissario straordinario per la disciolta Amministrazione comunale di Castellammare Adriatico, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a termini di legge, in sostituzione del sig. comm. Antonino Abbolito, che viene esonerato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re in udienza del 25 febbraio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Lentini (Siracusa).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Lentini.

Il provvedimento si ravvisa necessario per dar modo alla gestione straordinaria di completare il riassetto amministrativo e finanziario della civica azienda.

D'altra parte, prima di convocare i comizi si ritiene opportuno attendere il definitivo orientamento dei partiti locali, perchè la nuova rappresentanza elettiva possa sicuramente rispecchiare le tendenze del corpo elettorale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 3 novembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Lentini in provincia di Siracusa;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lentini, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 22 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Noci (Bari).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Noci, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo d'altronde le attuali condizioni dello spirito pubblico di indire entro breve termine le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 17 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Noci in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Noci è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maesta il Re, in udienza del 25 febbraio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Giaveno (Torino)

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Giaveno per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altra parte, conveniente nelle condizioni attuali dello spirito pubblico di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 19 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Giaveno, in provincia di Torino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Giaveno, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato

Con decreto 28 marzo 1923, n. 505, del Ministro dei lavori pubblici è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Gorzon Medio di Este (provincia di Padova), deliberato dall'assemblea generale degli interessati nell'adunanza del 22 novembre 1922.

DIREZIONE GENERALE
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

AVVISO.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte II, libro II, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 7 maggio 1923, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla prima delle 3 urne, contenente le cartelle ordinarie 4 0/0 vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 6488 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire un milione duecentonovantasettemila seicento (L. 1.297.600) da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1923, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 50,81 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 239, dell'11 ottobre 1922) restano disponibili L. 144,68, da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1923;

b) estrazione a sorte, dalla 2ª urna, di schede in rappresentanza di n. 2598 cartelle per il complessivo capitale nominale di lire cinquecentodiciannovemilaseicento (L. 519.600), da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1923, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 148,14 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1922) restano disponibili L. 127,91, da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1923;

estrazione a sorte, dalla 3ª urna, di schede in rappresentanza di n. 2465 cartelle, per il complessivo capitale nominale di lire quattrocentonovantatremila (L. 493.000), da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1923, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 172,04 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1922) restano disponibili L. 113,21 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1923.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 0[0 di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 50ª estrazione (novembre 1922) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 9 aprile 1923.

Il direttore generale
Galli.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1923:

Guerra Edoardo, computista nel personale del catasto e dei servizi tecnici, con lo stipendio di L. 5700, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° dicembre 1922, con l'annuo assegno di L. 2850.

Con decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1923:

Vergerio Luigi, computista, come sopra, con lo stipendio di lire 5700, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, dal 1° dicembre 1922, al 31 maggio 1923, con l'annuo assegno di L. 2850.

* * *

Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 33).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — **Data della ricevuta**: 19 luglio 1917 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Cremona — **Intestazione della ricevuta**: Agati Giovanni fu Benedetto a favore di Mutti don Cirillo fu Cesare, parroco di Vho — **Titoli del debito pubblico**: 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 2,33 Consolidato 3,50 % (1902) — Decorrenza 1° gennaio 1904.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data della ricevuta: 1 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sondrio — Intestazione della ricevuta: Peloni Pietro di Antonio — Titoli del Debito pubblico: misti n. 2 — Ammontare della rendita L. 175 — Consolidato 3,50 % — Decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 310 — **Data della ricevuta**: 1 ottobre 1921 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Campobasso — **Intestazione della ricevuta**: Cornacchione Nicola fu Giuseppe — **Titoli del debito pubblico**: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 108 — Consolidato 4,50 % — Decorrenza 1° ottobre 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data della ricevuta: 5 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Belluno — Intestazione della ricevuta: De Pol Marco, per conto di Cristini D. Giovanni — **Titoli del debito pubblico**: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 52,50 — Consolidato 3,50 % — Decorrenza 1° luglio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 aprile 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

* * *

Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 32).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione della ricevuta: Stocco Ferruccio di Cesare — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data della ricevuta 9 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione della ricevuta: Stocco Ferruccio di Cesare — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 31 marzo 1923.

Per il direttore generale
CAPUTO.

* * *

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 30).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — **Data della ricevuta**: 6 luglio 1918 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Genova — **Intestazione della ricevuta**: Senatori Ettore fu Filippo — **Titoli del debito pubblico**: al portatore 4 — **Ammontare della rendita** L. 140 — **Consolidato 5 0[0** — **Decorrenza 1°** luglio 1918.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 marzo 1923

p. *Il direttore generale*
CAPUTO.

INSERZIONI

Società milanese per la pesca nell'Adriatico

Anonima

Capitale L. 1.500.000 interamente versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione dell'assemblea generale ordinaria del 30 aprile 1923

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 30 aprile 1923, alle ore 21, nell'abitazione del presidente signor rag. Giulio Portalupi, in Milano, Corso Genova n. 27, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
   Rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 1923 e sua approvazione.
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del suo emolumento.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti depositeranno i loro titoli presso la cassa sociale non oltre il giorno 26 aprile 1923.

Milano, 5 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12757 — A pagamento.

Società anonima bergamasca CEMENTI PORTLAND E CALCI IDRAULICHE

Capitale L. 3.600.000 versato

SEDE IN ALBINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 29 aprile 1923, ore 10, alla sede sociale in Albino, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Bilancio al 31 gennaio 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di due amministratori in sostituzione dei sigg. Angeli Giuseppe defunto e Angioletti Giuseppe dimissionario.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922-23.

In caso di diserzione dell'assemblea questa è fin da ora riconvocata pel giorno 6 maggio stessa ora e luogo.

Il deposito delle azioni dovrà esser fatto presso la Banca popolare di Bergamo entro il giorno 25 aprile per la prima, ed il giorno 2 maggio per la seconda convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

12761 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA

Manifatture articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri

SEDE IN TORINO

Capitale sociale L. 600.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Torino, nello studio dell'avv. Cirillo Cerutti, via Pietro Micca n. 9, per il giorno 28 aprile 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio. Rapporto dei sindaci. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e provvedimenti ai sensi dell'art. 146 Codice di commercio.
2. Nomina di tre amministratori scadenti per turno.
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione delle relative competenze

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino tali dal libro dei soci.

In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata fin d'ora per il giorno 1° maggio 1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

12763 — A pagamento.

Banca popolare cooperativa di Coriano

(Provincia di Forlì)

SOCIETA' ANONIMA

Capitale illimitato

Convocazione straordinaria dei soci

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 aprile 1923, alle ore 10, nel Teatro comunale per trattare i seguenti

Oggetti:

1. Trasformazione della Società.
2. Approvazione dello statuto.

In caso che l'adunanza non dovesse aver luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione avrà luogo nella stessa ora e nel locale medesimo, il 6 maggio p. v.

Coriano, 5 aprile 1923.

Il presidente
Valentino Valentinotti.

12795 — A pagamento.

PROIECTOR
Società anonima costruzioni meccaniche

Capitale L. 500.000 interamente versato

AVVISO di seconda convocazione

I signori azionisti della « Proiector », Società anonima costruzioni meccaniche, sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 28 aprile 1923, alle ore 15, presso la sede sociale, in Roma, via Cesare Fracassini n. 12, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

1. Autorizzazione al Consiglio di alienare, immobili, ecc.

Per poter prendere parte all'assemblea i signori azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni, non più tardi del giorno 20 aprile 1923, presso la sede della Società in Roma, via Cesare Fracassini n. 10.

Roma, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12802 — A pagamento

(1ª pubblicazione).

Tramways et eclairage éléctriques a Catane

Société anonyme

Siège social: 69, rue de l'Association BRUXELLES

MM. les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le samedi 28 avril 1923, à 11 heures, au siège social, 69, rue de l'Association, à Bruxelles.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Collège des commissaires pour l'exercice 1922.

2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1922.

3. Décharge à donner à MM. les administrateurs et commissaires.

4. Nominations statutaires.

Pour assister à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés de se conformer aux prescriptions de l'article 26 des statuts.

Les actions doivent être déposées, cinq jours au moins avant l'assemblée :

a Bruxelles, au siège social ou à la Caisse générale de reports et de dépôts, 11, rue des Colonies

a Catane, au siège de la Société.

12805 — A pagamento.

Pitscheider Troisi e C.

IN LIQUIDAZIONE

Società in accomandita per azioni

MILANO

Capitale L. 500.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 aprile 1923, alle ore 15, presso la sede della liquidazione in Milano, via Brera n. 5 (studio rag. Ernesto Prada), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 gennaio 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della sua retribuzione per l'esercizio scorso.

Il deposito delle azioni necessarie per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto entro e non oltre il giorno 25 aprile 1923 presso la sede della liquidazione.

Se per mancanza del numero legale, la prima assemblea andasse deserta, resta fin d'ora fissata quella di seconda convocazione per il successivo giorno 29 aprile 1923, alla stessa ora e nella medesima località.

I liquidatori
Augusto Nino Broggi.
rag. Ernesto Prada.

12807 — A pagamento.

«MERCURIO»

Società anonima di commercio

SEDE IN MILANO

Capitale azionario L. 200.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di domenica 29 aprile 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano via Armorari n. 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.
2. Varie.

Occorrendo una seconda convocazione questa seguirà lo stesso giorno alle ore 15.

Milano, 7 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12808 — A pagamento.

"L' ALLEANZA,,

Cooperativa di produzione e consumo

Convocazione

di assemblea straordinaria

In seguito a dimissioni dell'intero Consiglio d'amministrazione e dei sindaci, i soci sono convocati in assemblea straordinaria, per le ore 16 di venerdì 27 corrente aprile nella sede sociale in via Firenze, n. 43, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

a) Lettura del verbale precedente.

b) Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

c) Elezione, in loro sostituzione, di 7 consiglieri d'amministrazione, 3 sindaci effettivi, 2 sindaci supplenti.

Roma, aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12821 — A pagamento.

Mutua Marittima Nazionale

Associazione

di mutua assicurazione marittima fra gli armatori di navi

GENOVA

Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di giovedì 26 aprile, alle ore 15, nella sede sociale in Genova, via di Sottoripa, n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Rapporto dei revisori dei conti.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
4. Determinazione del compenso ai revisori dei conti pel 1923.
5. Nomina del Consiglio di amministrazione pel biennio 1923-24.
6. Nomina di tre revisori effettivi e due supplenti pel 1923.

Parte straordinaria:

1. Modifica degli articoli 1, 2, 24, 37, 38 e 46 dello statuto sociale.

Genova, 6 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12822 — A pagamento.

Società Anonima Industrie Edili Riunite

S. A. I. E. R.

Anonima per azioni

SEDE IN ROMA

Dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Roma del 5 dicembre 1921

In relazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale straordinaria, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 5 corrente, n. 80, si conferma in quanto possa occorrere (trattandosi evidentemente di un difetto di impressione tipografica) che il termine per il deposito delle azioni scade entro il giorno 16 corrente aprile.

Roma, 10 aprile 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
avv. Erasmo Accorinti.

12823 — A pagamento.

Cooperativa "Trastevere,,

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, il 25 aprile 1923, alle ore 20, in Roma, via della Lungaretta, n. 97, piano 1°, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Riparazione e verniciatura degli infissi.
3. Alienazione di un piccolo pezzo di cantina comune.
4. Esame ed eventuale approvazione del conto consuntivo.
5. Elezione di tutte le cariche sociali.
6. Varie.

Mancando il numero legale la seconda convocazione avrà luogo il giorno 26 aprile, alle ore 20.

Il Consiglio d'amministrazione.

12829 — A pagamento.

Società Anonima Elettrica Alta Italia

SEDE IN TORINO

Capitale sociale Lit. 48.000.000 interamente versato

Avviso

di estrazione di obbligazioni 1° marzo 1923

Si avvertono i portatori delle obbligazioni sociali 4 1/2 °/o dei prestiti di Frs. 10.000.000 e di Frs. 5.000.000 emessi dalla Società Anonima Elettricità Alta Italia, il primo in seguito alle delibera zioni dell'assemblea generale degli azionisti, 29 settembre 1898 e del Consiglio d'amministrazione, 2 marzo 1899, ed il secondo in seguito alle deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti e del Consiglio d'amministrazione dell'8 maggio 1908, che il 1° marzo 1923 in Torino avvenne l'estrazione di n. 990 obbligazioni di Frs. 500 caduna pel 1° prestito e di n. 348 obbligazioni di Frs. 500 caduna pel 2° prestito come da atti a rogito notaio Luigi Goggia.

Le obbligazioni sorteggiate sono le seguenti:

1° prestito di Frs. 10.000.000, anno 1899.

Emissione di 20.000 obbligazioni di Frs. 500 caduna:

Dal n. 00001 al n. 20000.

19ª estrazione - 1° marzo 1923

54	71	113	126	137	143
144	150	155	156	168	215
256	279	288	384	411	414
452	464	470	479	483	485
486	503	514	517	595	605
607	608	623	627	628	630
647	800	836	870	874	877
897	905	908	910	913	971
973	977	982	1047	1075	1076
1112	1222	1299	1319	1359	1365
1382	1385	1393	1400	1423	1494
1509	1595	1631	1646	1724	1757
1780	1784	1790	1798	1956	1965
2001	2011	2014	2064	2070	2088
2093	2125	2171	2200	2223	2292
2303	2368	2373	2398	2399	2400
2402	2420	2428	2493	2506	2508
2518	2653	2656	2663	2664	2669
2671	2675	2678	2679	2682	2688
2717	2785	2809	2810	2864	2869
2901	2902	2942	2948	2960	3013
3024	3028	3047	3066	3067	3068
3072	3136	3145	3201	3269	3275
3276	3374	3375	3393	3398	3401
3409	3424	3425	3429	3430	3435
3437	3453	3459	3487	3497	3498
3499	3500	3557	3562	3572	3585
3592	3647	3657	3697	3698	3711
3716	3719	3720	3724	3728	3739
3742	3752	3756	3774	3782	3816
3901	3911	3915	3922	3923	3962
4013	4024	4025	4031	4033	4040
4050	4054	4062	4076	4086	4090
4098	4101	4108	4115	4117	4125
4162	4164	4201	4229	4240	4333
4340	4414	4434	4438	4453	4484
4488	4531	4545	4553	4580	4582
4583	4586	4588	4650	4674	4715
4716	4728	4745	4765	4836	4856
4859	4883	4906	4914	4929	4952
4954	5048	5186	5291	5300	5301
5317	5322	5326	5331	5366	5397
5417	5425	5475	5550	5611	5648
5683	5710	5712	5713	5721	5790
5829	5865	5878	5905	5973	5993
6026	6028	6032	6045	6108	6131
6146	6148	6161	6164	6168	6179
6187	6209	6210	6216	6242	6243
6258	6260	6319	6322	6345	6394
6418	6455	6468	6524	6529	6552
6560	6626	6766	6776	6786	6788
6868	6928	7018	7022	7025	7035
7039	7041	7079	7105	7186	7193
7223	7229	7235	7294	7295	7301
7329	7352	7360	7361	7365	7425
7502	7513	7527	7542	7543	7550
7616	7637	7638	7686	7690	7704
7706	7707	7708	7764	7781	7798
7856	7859	7861	7867	7876	7966
7997	8004	8074	8077	8078	8079
8092	8093	8095	8102	8147	8148
8198	8200	8213	8218	8232	8241
8244	8258	8261	8267	8268	8275
8276	8277	8285	8365	8368	8372
8380	8389	8393	8395	8396	8397
8407	8408	8427	8438	8473	8487
8489	8491	8492	8494	8498	8499
8501	8557	8640	8642	8698	8699
8731	8735	8751	8769	8781	8791
8867	8870	8872	8875	8887	8889
8892	8894	8902	8933	8957	9057
9061	9107	9131	9138	9155	9168
9181	9186	9193	9197	9284	9292
9296	9337	9340	9355	9356	9371
9403	9407	9410	9411	9466	9487
9637	9711	9714	9718	9722	9774
9775	9783	9785	9791	9840	10003
10022	10026	10049	10062	10151	10186
10203	10220	10241	10276	10284	10288
10309	10323	10326	10369	10434	10609
10654	10768	10808	10847	10882	10889
10965	11004	11014	11017	11024	11083
11107	11108	11110	11186	11200	11204
11296	11299	11302	11304	11312	11315
11321	11325	11328	11358	11477	11481
11527	11535	11557	11558	11562	11565
11578	11580	11582	11583	11599	11607
11663	11692	11703	11707	11711	11716
11744	11753	11802	11808	11881	11906
11950	11955	12030	12036	12037	12038
12039	12040	12042	12049	12052	12055
12062	12064	12068	12071	12073	12075
12138	12181	12188	12193	12199	12216
12218	12240	12244	12255	12257	12277
12289	12291	12343	12395	12402	12404
12409	12413	12569	12570	12571	12623
12639	12641	12657	12677	12679	12684
12706	12831	12835	12839	12862	12937
12942	12953	13190	13257	13269	13270
13313	13314	13319	13336	13402	13411
13441	13493	13496	13534	13537	13540
13550	13562	13563	13582	13584	13587
13591	13597	13610	13612	13619	13626
13632	13637	13648	13683	13698	13702
13703	13742	13749	13752	13781	13785
13787	13792	13837	13874	13882	14031
14054	14055	14110	14114	14267	14376
14382	14391	14417	14434	14437	14496
14499	14512	14513	14522	14559	14574
14582	14610	14612	14617	14619	14625
14636	14640	14641	14644	14646	14670
14728	14734	14735	14741	14772	14794
14845	14848	14850	14907	14914	14931
14935	14936	14946	14957	14959	14972
14973	14976	14988	15025	15029	15031
15037	15040	15072	15078	15097	15103
15116	15141	15153	15167	15169	15240
15241	15275	15281	15354	15391	15394

15408	15411	15481	15485	15548	15562
15565	15573	15594	15618	15663	15669
15673	15678	15681	15683	15684	15753
15764	15767	15863	15865	15873	15876
15877	15919	16000	16063	16064	16068
16134	16143	16170	16173	16179	16259
16264	16282	16302	16310	16344	16345
16354	16355	16358	16364	16384	16448
16451	16455	16464	16475	16477	16479
16481	16516	16593	16596	16601	16641
16713	16832	16906	16953	16967	16978
16981	16987	16993	16998	17001	17005
17009	17011	17016	17017	17025	17027
17032	17043	17051	17052	17053	17066
17076	17080	17083	17101	17103	17136
17137	17140	17155	17169	17185	17195
17197	17201	17206	17212	17226	17233
17242	17247	17272	17384	17398	17439
17440	17461	17463	17467	17469	17471
17476	17486	17487	17492	17497	17503
17543	17552	17571	17600	17631	17682
17684	17694	17711	17712	17714	17722
17736	17737	17743	17754	17760	17773
17774	17807	17811	17812	17815	17820
17825	17829	17831	17833	17835	17893
17894	17917	17939	17941	17972	17973
17984	18057	18148	18149	18152	18253
18255	18264	18265	18271	18274	18275
18277	18278	18293	18301	18303	18312
18313	18322	18328	18397	18399	18431
18433	18535	18552	18585	18600	18611
18649	18666	18678	18702	18747	18756
18775	18793	18826	18855	18856	18871
18874	18882	18885	18887	18894	18905
18906	18913	18914	18917	18920	18928
18929	18930	18939	18944	18947	18949
18951	18952	18954	18956	18959	18961
18975	18979	18983	18988	19007	19008
19009	19086	19101	19121	19125	19128
19131	19133	19139	19144	19149	19155
19168	19169	19182	19184	19187	19192
19227	19281	19283	19295	19326	19374
19413	19418	19419	19435	19438	19499
19509	19512	19523	19524	19532	19535
19546	19587	19645	19730	19736	19757
19787	19832	19847	19851	19852	19857
19858	19860	19890	19950	19979	19996

2° Prestito franchi 5.000.000 - Anno 1908

Emissione di 10 000 obbligazioni di franchi 500 ciascuna

Dal n. 20.001 al n. 30.000

11ª estrazione - 1° marzo 1923

20027	20039	20092	20152	20155	20245
20265	20591	20593	20597	20598	20624
20631	20641	20643	20649	20654	20660
20662	20669	20717	21233	21409	21412
21420	21432	21522	21593	21606	21700
21855	22547	22884	23365	23450	23545
23554	23627	23632	23747	23754	23881
23897	23935	23939	23949	23953	23981
24056	24243	24423	24532	24704	24708
24724	24737	24742	25062	25076	25095
25210	25217	25225	25235	25244	25252
25256	25300	25308	25347	25550	25551
25553	25559	25576	25578	25585	25607
25614	25627	25632	25637	25678	25689
25697	25713	25720	25740	25744	25757
25758	25759	25766	25789	25793	25799
25806	25821	25823	25835	25844	25852
25857	25884	25905	25910	25922	25929
25844	25948	25949	25957	25973	25975
25998	26001	26003	26014	26030	26031
26033	26045	26063	26068	26090	26099
26114	26128	26155	26166	26221	26245
26256	26271	26283	26346	26356	26377
26380	26390	26399	26408	26421	26433
26462	26483	26486	26501	26515	26560
26599	26641	26663	26680	26700	26709
26744	26746	26768	26777	26805	26826
26847	26885	26903	26910	26919	26950
26957	26962	26987	27011	27023	27024
27025	27031	27041	27050	27061	27103
27120	27174	27205	27211	27212	27215
27223	27246	27258	27259	27280	27295
27316	27331	27339	27353	27354	27360
27395	27409	27422	27430	27436	27443
27489	27493	27528	27530	27556	27603
27613	27658	27686	27705	27718	27732
27766	27769	27781	27803	27817	27842
27853	27862	27864	27875	27898	28013
28031	28062	28064	28079	28097	28101
28102	28106	28127	28152	28153	28193
28197	28204	28212	28226	28256	28259
28235	28267	28270	28273	28312	28330
28351	28353	28369	28374	28463	28538
28572	28573	28615	28621	28624	28632
28635	28645	28655	28676	28681	28691
28699	28728	28750	28753	28764	28785
28799	28801	28812	28817	28828	28835
28848	28880	28945	28952	28975	28978
29009	29025	29029	29102	29108	29135
29173	29175	29178	29196	29200	29226
29232	29242	29285	29307	29320	29328
29341	29356	29360	29366	29373	29406
29453	29451	29486	29497	29522	29533
29555	29565	29579	29588	29604	29641
29666	29680	29693	29699	29702	29705
29714	29751	29774	29816	29817	29835
29848	29852	29855	29881	29890	29895
29918	29919	29947	29977	29978	29983

DOMICILII DI PAGAMENTO

A Torino: presso la Banca commerciale italiana;
» » il Credito italiano;
» » la Banca popolare di Novara;
» » il Credito piemontese;
A Milano: » la Banca commerciale italiana;
» » il Credito italiano;
» » la Banca popolare di Novara;
» » il Credito piemontese;
A Genova: » la Banca commerciale italiana;
» » il Credito italiano;
» » la Banca popolare di Novara;
» » il Credito piemontese;
A Basilea: » la Banque commerciale de Bâle;
A Zurigo: » la Banque commerciale de Bâle;
» » la Société anonime Leu e C.
A Ginevra: » la Banque commerciale de Bâle;
» » la Banque Darier e C.

N. B. - Il pagamento dei cuponi d'interesse e il rimborso delle obbligazioni all'estero può effettuarsi previa dichiarazione d'affidavit.

Torino, 1° marzo 1923.

L'amministrazione.

12806 — A pagamento.

Società generale degli alberghi di Montecatini
SPATZ-SUARDI

Anonima
Sede in Milano

Capitale sociale L. 2.500.000

Avviso

Si avvertono i signori azionisti che il Consiglio di amministrazione, in sua seduta odierna, richiamata la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del giorno 30 gennaio 1923, con cui venne stabilito di aumentare il capitale sociale da L. 1.500.000 a L. 2.500.000 mediante emissione di 10.000 nuove azioni da L. 100 caduna, ha deliberato di procedere alla effettiva emissione delle nuove azioni, determinando al riguardo quanto segue:

1. Le nuove azioni con godimento dal 1° maggio 1923, sono emesse alla pari e vengono date in opzione agli attuali azionisti in ragione di due azioni nuove ogni gruppo di tre azioni da essi possedute.

2. Gli azionisti che intendono valersi del detto diritto di opziane dovranno farne analoga dichiarazione presso la Banca Belinzaghi di Milano, oppure presso la Engadinerbank di Samaden dal 21 al 30 aprile p. v., con la contemporanea presentazione delle vecchie azioni elencate in apposito modulo in doppio esemplare firmato dal presentatore.

Per ogni azione eccedente un gruppo di tre azioni sarà consegnato un buono d'opzione che, unitamente ad altri due buoni, darà diritto di sottoscrivere due azioni nuove.

3. All'atto dell'opzione dovranno essere versati cinque decimi delle azioni sottoscritte in ragione di L. 50 cadauna, contro rilascio di ricevuta provvisoria.

I titoli definitivi saranno successivamente consegnati nel termine che sarà comunicato con speciale avviso ai sottoscrittori.

Milano, 24 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12809 — A pagamento.

Banca lombarda di depositi e conti correnti

Società anonima

Capitale sociale L. 12 000,000 - Versate L. 6,000,000
Riserva L. 1.747,333,81

Aumento di capitale sociale e chiamata di decimi

L'assemblea straordinaria dei soci di questa Banca del 25 febbraio scorso ha deliberato l'aumento del capitale sociale da L. 6 000.000 a L. 12.000.000 mediante emissione di 12,000 azioni nominative da L. 500 offrendone:

8000 a L. 500 cadauna in opzione agli azionisti in ragione di due azioni nuove ogni tre vecchie;

4000 al prezzo di corso di L. 700 cadauna ai possessori delle cartelle rappresentanti i diritti dei fondatori in ragione di 0,4167 d'azione per ogni azione rappresentata dalle cartelle suddette.

L'opzione dovrà essere fatta dal 26 al 30 aprile 1923 presso la sede della Banca a Milano.

All'atto dell'opzione dovranno essere versate L. 350 ossia L. 150 pari a tre decimi del valore nominale di ciascuna azione optata e L. 200 soprapprezzo.

A coloro che all'atto dell'opzione versassero anche la seconda rata ovvero liberassero l'azione, la Banca corrisponderà l'interesse del sei per cento.

Trascorso il 30 aprile 1923 senza che sia stato esercitato il diritto d'opzione, lo stesso s'intenderà rinunciato.

Milano, 6 aprile 1923.

Banca lombarda di DD. e CC.

12825 — A pagamento.

Convitto Nazionale Maria Luigia
in Parma

INCANTO DEFINITIVO

Essendo riusciti deserti i due incanti antecedenti pei fondi di cui più oltre

SI RENDE NOTO

che nel giorno 2 maggio 1923, ed alle ore 10, innanzi al rappresentante del Convitto Nazionale Maria Luigia in Parma, ed a ministero del sottoscritto notaio, o chi per esso, in una sala del Convitto predetto posto in Parma sulla strada al Collegio Maria Luigia al n. 16, si terranno gli esperimenti d'asta definitivi per vendere al migliore offerente i seguenti immobili di ragione dell'Ente intestato e così:

del podere Casino della superficie di ettari 13,24,50 col fabbricato denominato Palazzo, già villeggiatura del detto Convitto in Talignano nel comune di Sala Baganza, sulla messa a prezzo (ribassata del decimo) in L. 121.185;

e del podere Caselle con due fabbricati rustici, della superficie di ettari 35,81,33, posto pure in Talignano di Sala Baganza, sulla messa a prezzo (ribassata del decimo) in L. 144.000.

Gli incanti si terranno col sistema della candela vergine, e gli immobili saranno definitivamente aggiudicati anche colla sola offerta di un solo concorrente; ogni offerta non potrà essere inferiore a L. 100, ed i concorrenti dovranno depositare in contanti alla Cassa del Convitto a garanzia del contratto; quanto al podere Casino L. 14.000: e rispetto al podere Caselle L. 16.000; gli incanti saranno regolati dal vigente regolamento per la contabilità generale dello Stato e dall'approvato capitolato ostensibile a chiunque presso lo studio del sottoscritto nelle ore d'ufficio di ogni giorno non festivo.

Parma, 3 aprile 1923.

Il notaio
Giuseppe Micheli.

12789 — A pagamento.

Ospizio marino ed ospedale dei bambini

FRICCARDO SIERI-PEPOLI

TRAPANI

Avviso per la vendita ad asta pubblica
delle terre dipendenti dall'ex-feudo Xaurini

Essendo rimasta deserta l'asta per la vendita delle terre sopra cennate, di proprietà di questo Istituto, indetta per il giorno 12 del mese di marzo u. p. con l'avviso in data del 1° febbraio c. a. pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 6 stesso mese, numero 30;

SI FA NOTO

che in esecuzione ad analoga deliberazione del 5 corr. mese di aprile, il giorno 30 di esso mese, alle ore 10, nel medesimo luogo e colle stesse modalità e condizioni pubblicate nell'avviso sopra citato, sarà ripetuta l'asta per la vendita delle terre suddette, coll'avvertenza però che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sarà che un solo offerente.

Per maggiori chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'ufficio di amministrazione del pio Istituto in via Cuba n. 47, dove sono ostensibili la perizia del fondo e le condizioni della vendita.

Trapani, 7 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.
Pucci.

12816 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE
dell' Ospedale F. Trabattoni - G. Ronzoni
Seregno

2° Esperimento d'asta pubblica a candela vergine
per vendita di case e terreni

Nel giorno di lunedì 23 aprile 1923, alle ore 10, in Seregno, nella sala del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale F. Trabattoni-G. Ronzoni, presieduta dall'Amministrazione dell'Opera pia stessa, si terrà un 2° esperimento di asta, pubblica al miglior offerente, in un sol lotto degli stabili e terreni di proprietà dell'Ospedale succitato, situati nel comune di Nibionno, alle fra-

zioni del Mongodio e Mongodiello, distinti come segue nel catasto rustico.

Frazione di Mongodio

Casa colonica, n. 390, con due corpi di fabbricato, di cui uno con dieci locali, due stalle con fienili e portici, l'altro con sei locali, stalla, fienile e portico, Ea 0,0640, pari a pertiche milanesi 1 circa.

Frazione di Mongodiello

Casa colonica, n. 392, ad un sol corpo di fabbricato con sei locali, due vani, portico, due stalle, con fienili, Ea 0,0410, pari a pertiche milanesi 3/4 circa.

Prato, nn. 332-351, Ea 0,7710, pari a pertiche milanesi 11 1/2 circa, rendita L. 38,55.

Prato arborato n. 286 ett. 0,24,90 pari a p. m. 3 1/2 circa. Rendita L. 20,17.

Seminativo n. 359-319 ett. 1,01,30 pari a p. m. 15 1/2 circa. Rendita L. 22,59

Seminativo arborato nn. 360, 362, 333, 391, 600, 389, 393, 924 ett. 10,72,20 pari a p. m. 163 circa. Red. L. 500,66.

Bosco ceduo nn. 358, 353, 259, 331, 348, 352, ett. 2,67,10 pari a p. m. 40 circa. Red. L. 45,85.

Totale ett. 15,53,10 pari a p. m. 237 circa. Red. L. 627,52

Alle seguenti condizioni:

1. L'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine in aumento al prezzo di L. 420 alla pertica milanese.

2. Per adire all'asta occorre il deposito di L. 25.000 in contanti o con libretto della Cassa postale o di risparmio delle Provincie Lombarde o con titoli dello Stato valutati a dieci punti meno del corso della giornata, da farsi all'incaricato all'asta.

3. Ogni offerta di miglioramento di prezzo non potrà essere inferiore a L. 25 alla pertica.

4. L'aggiudicazione seguirà a favore dell'ultimo miglior offerente, sarà provvisoria, condizionata all'eventuale aumento del ventesimo ed alla approvazione della competente autorità tutoria.

5. Il deliberatario o deliberatari si atterranno ai patti ed alle condizioni portate dal capitolato d'asta visibile presso la segreteria dell'Amministrazione dell'Ospedale o presso il sig. Giuseppe Perego in Nibionno.

6. Ogni spesa sarà a carico del deliberatario compresa quella di perizia e quelle dipendenti e susseguenti.

Seregno, 12 marzo 1923.

L'amministrazione
cav. Carlo Ronzoni — cav. Don Enrico Ratti — rag. Alessandro Silva — Enrico Nobili — Egidio Santambrogio

Il segretario
Giuseppe Colombo.

N. B. — Per la visita della casa e dei terreni rivolgersi al sig. Giuseppe Perego in Nibionno presso il quale è pure visibile una copia del capitolato.

12817 — A pagamento.

Economato generale dei Benefici vacanti per le Provincie Napoletane

R. Subeconomato di Mileto

AVVISO D'ASTA

Vendita volontaria dei seguenti immobili di pertinenza della Parrocchia di Santa Maria del Soccorso in Monteleone.

1. Una casa terranea composta di due vani di cui uno quasi privo di luce, sita in Monteleone al Corso Umberto I, numero civico attuale 68, riportato alla partita catastale fabbricati di Monteleone n. 2585, limitante con i signori Rosario e Luigi Condò ed il signor Francesco Debiase il quale è pure proprietario dei piani superiori e sulla quale gravita un annuo canone a favore della Amministrazione del Fondo culto di L. 4,42, articolo n 267 del campione 2 C.

2. Un caseggiato composto di quattro vani terreni e tre a primo piano, sito in Monteleone sulla piazza Santa Maria del Soccorso, numeri civici attuali 9, 11 e 13 e Corso Vittorio Emanuele III già Forgiari, numeri civici attuali 103 e 105, riportato nel catasto fabbricati di Monteleone alla partita n. 1636 e limitante con la piazza di Santa Maria del Soccorso, con il rimanente caseggiato di proprietà della stessa Parrocchia e propriamente con la casa attualmente abitata da Arena Marianna vedova Iamondo col signor Lomoro e Corso Vittorio Emanuele III.

Con detto caseggiato va pure unito lo spazio di terreno dietrostante compreso tra il muro che lo divide dall'atrio della casa abitata da Arena Marianna vedova Iamondo e la proprietà del signor Lomoro.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che innanzi al signor subeconomo dei Benefici vacanti della diocesi di Mileto con la presenza del titolare del Beneficio parrocchiale proprietario reverendo abate Giovanni Mellano, nel giorno di mercoledì che saranno li 2 del mese di maggio corrente anno, alle ore 9 con la continuazione, in Monteleone, nella sala delle udienze della conciliazione sita nella Caserma Clarisse, si procederà alla vendita dei sopradescritti immobili alle condizioni indicate nel capitolato di oneri depositato presso l'ufficio subeconomato di Mileto ed a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Il prezzo di base è fissato:

a) per il 1° lotto L. 10.000;

b) per il secondo lotto L. 32.000.

Le offerte dovranno migliorarsi di L. 100 in L. 100.

Ogni concorrente per essere ammesso alla gara deve depositare a garanzia delle offerte L. 2500 pel primo lotto e L. 10.000 pel secondo lotto, oltre l'importo presuntivo delle spese contrattuali in L. 1000 pel primo lotto ed in L. 3500 pel secondo lotto.

I concorrenti, oltre gli obblighi stabiliti dal capitolato d'oneri, devono firmare per accettazione lo stesso prima di essere ammessi alla gara, e ciò come condizione essenziale.

L'asta verrà tenuta a candela vergine e l'aggiudicazione sarà soggetta ad aumento di ventesimo.

Mileto, 2 aprile 1923.

Il R. subeconomo
G. Sarlo.

12815 — A pagamento.

Provincia di Vicenza — Circondario di Asiago

COMUNE DI ROANA

AVVISO D'ASTA

Esperimento d'asta a termini abbreviati di giorni cinque con aggiudicazione definitiva per la vendita di n. 22 lotti di legname di abete

SI RENDE NOTO

che nel giorno di martedì 17 aprile corrente, alle ore 9 ant., in questo ufficio municipale, in Canova di Roana, davanti al sottoscritto sindaco, o chi per esso si procederà all'asta, con definitiva aggiudicazione, per la vendita dei lotti di legname descritti nel sottoposto elenco

AVVERTENZE

1. L'asta avrà luogo per offerte segrete separatamente per ciascun lotto e seguirà sotto l'osservanza delle norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, art. 87 lettera *A)* e art. 90 comma 5° e 6°.

2. Il prezzo a base d'asta per metro cubo e per ciascun lotto è quello riportato nell'elenco sottoposto.

La quantità in metri cubi esposta per ciascun lotto s'intende largamente approssimativa.

I deliberatari sono obbligati ad accettare i quantitativi risultanti dalla utilizzazione anche se inferiori fino alla metà o superiori fino al doppio del quantitativo presunto per ciascun lotto, senza diritto a reclami e con rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento per danni eventuali.

3. Le offerte (che potranno farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero

consegnandolo personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede a quello dell'asta) dovranno essere stese in carta da bollo da L. 2,40.

Saranno nulle le offerte non stese su regolare carta da bollo e quelle contenenti l'incondizionata dichiarazione di sottostare a tutti gli oneri e condizioni portate dal capitolato d'appalto in data 23 gennaio 1923, superiormente approvato, e dal presente avviso d'asta.

Le schede inoltre dovranno indicare chiaramente nel contesto il nome, cognome, paternità, domicilio e residenza dell'offerente ed esprimere l'offerta in cifre ed anche in lettere.

4. L'aggiudicazione seguirà seduta stante lotto per lotto a chi avrà presentata la migliore offerta in aumento ai prezzi unitari di base, o almeno pari ai prezzi stessi.

5. Ogni aspirante all'asta dovrà effettuare un deposito presso il tesoriere comunale pari al 15 °/₀ del presunto importo di ogni lotto a garanzia dell'offerta e delle spese d'asta.

Tale deposito sarà fatto in moneta legale e corrente o in titoli dello Stato calcolati al valore corrente di Borsa.

La prova del deposito stesso sarà presentata a parte e contemporaneamente al piego chiuso contenente la schede di offerta.

Esperita l'asta verranno restituiti i depositi ai non aggiudicatari, mentre quelli dei deliberatari verranno trattenuti fino alla stipulazione del definitivo contratto.

6. La cauzione definitiva a garanzia del contratto da prestarsi a favore del Comune prima della stipulazione del contratto resta fissata in un decimo del valore del legname aggiudicato e sarà versata alla Cassa depositi e prestiti a cura del deliberatario.

Tale cauzione dovrà essere in numerario, o in biglietti di Stato od in biglietti di Banca accettati come denaro nelle casse dello Stato, o in rendita italiana del Debito pubblico al portatore calcolata al valore corrente.

Ogni aggiudicatario dovrà pure presentare all'atto della stipulazione del contratto non meno di due fideiussori benvisti e solvibili.

7. Ogni aggiudicatario dovrà prestarsi alla stipulazione del formale definitivo contratto entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Qualora per causa qualsiasi dipendente dal deliberatario, la stipulazione non potesse aver luogo nel termine fissato, egli perderà il deposito fatto all'asta, e questa potrà essere rinnovata a sue spese e pericolo.

8. Il pagamento del prezzo del legname deliberato verrà effettuato in Cassa dal tesoriere comunale in quattro rate eguali scadenti: la 1ª il 30 settembre, la 2ª il 30 dicembre 1923, la 3ª il 30 marzo, la 4ª il 3 giugno 1924.

9. Le spese tutte d'asta e di contratto e le altre inerenti e conseguenti alla compravendita rimarranno ad esclusivo carico del deliberatario, che per tale titolo dovrà depositare presso la tesoreria comunale, prima della stipulazione, una somma pari al 5 per cento del valore di ogni lotto salvo conguaglio.

10. Il capitolato d'appalto e gli atti relativi sono ostensibili nell'ufficio municipale nei giorni e nelle ore d'ufficio.

1. Val Martello, cubicità approssimativa mc. 1000.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 50.
Importo L. 50.000.
Deposito per aspirare all'asta L. 7500.

2. Roccolo Crang - Batteria Spelonca, cubicità approssimativa mc. 1000.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 50.
Importo L. 50.000.
Deposito per aspirare all'asta L. 7500.

3. Veneretta, cubicità approssimativa mc. 335.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 45.
Importo L. 15.075.
Deposito per aspirare all'asta L. 2261,25.

4. Cibello I, cubicità approssimativa mc. 1400.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 52.
Importo L. 72.800.
Deposito per aspirare all'asta L. 10,920.

5. Cibello II, cubicità approssimativa mc. 935.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 55.
Importo L. 51.425.
Deposito per aspirare all'asta L. 7713,75.

6. Buso Caldiera, cubicità approssimativa mc. 866.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 55.
Importo L. 47.630.
Deposito per aspirare all'asta L. 7144,50.

7. Quarti Verena, cubicità approssimativa mc. 1200.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 58.
Importo L. 69.600.
Deposito pe aspirare all'asta L. 10 440.

8. Montagna Nova e Fratton, cubicità approssimativa mc. 1166.
Prezzo per mc. a base d'asta L 60.
Importo L. 69.960.
Deposito per aspirare all'asta L. 10.494.

9. Perch-Teleletal, cubicità approssimativa mc. 800.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 50.
Importo L. 40.000.
Deposito per aspirare all'asta L. 6000.

10. Puzzerbech, cubicità approssimativa mc. 335.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 50.
Importo L. 16.750.
Deposito per aspirare all'asta L. 2512,50.

11. Fratta Mezzaselva, cubicità approssimativa mc. 400.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 55.
Importo L. 22.000.
Deposito per aspirare all'asta L. 3300.

12. Lisemen di Dietro - Riselprunno, cubicità approssimativa mc. 800.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 40.
Importo L. 32.000.
Deposito per aspirare all'asta L. 4800.

13. Rossapuan - Bilieme - Rödele, cubicità approssimativa mc. 1000.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 60.
Importo L. 60.000.
Deposito per aspirare all'asta L. 9000.

14. Val d'Assa, cubicità approssimativa mc. 400.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 35.
Importo L. 14.000.
Deposito per aspirare all'asta L. 2100.

15. Bosco Chiesa - Voltascura - Ghestegar, cubicità approssimativa mc. 400.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 45.
Importo L. 18.000.
Deposito per aspirare all'asta L. 2700.

16. Meatta, cubicità approssimativa mc. 865.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 40.
Importo L. 34.600.
Deposito per aspirare all'asta L. 5190.

17. Scalette - Fratelle - Ghertele, cubicità approssimativa mc. 532.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 50.
Importo L. 26.600.
Deposito per aspirare all'asta L. 3990.

18. Boscon, cubicità approssimativa mc. 400.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 60.
Importo L. 24.000.
Deposito per aspirare all'asta L. 3600.

19. Scergo-Lemerle, cubicità approssimativa mc. 665
Prezzo per mc. a base d'asta L. 55.
Importo L. 36 575
Deposito per aspirare all'asta L. 5486,25.

20. Gruben-Ronnerlaita, cubicità approssimativa mc 200
Prezzo per mc. a base d'asta L. 55.
Importo L. 11.000.
Deposito per aspirare all'asta L. 1650.

21. Laita-Magnaboschi-Prapelucco, cubicità approssimativa metri cubi 100.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 45.

Importo L. 4500.
Deposito per aspirare all'asta L. 675.
22. Bisele Romita, cubicità approssimativa mc. 65.
Prezzo per mc. a base d'asta L. 35.
Importo L. 2275.
Deposito per adire all'asta L. 341,25.
Roana, 5 aprile 1923.

Il sindaco
A. Frigo.

Il segretario
G. Basi.

12811 — A pagamento.

Comune di Poggio Imperiale

Essendo andato deserto il primo esperimento di asta, si rende noto che il secondo incanto per l'appalto dei lavori di sistemazione del terzo lotto del Borgonuovo avrà luogo alle ore 11 del 7 maggio p. v. in una delle sale del Palazzo civico si terrà innanzi al signor sindaco e chi per esso.

L'asta da tenersi col metodo delle candele si aprirà sulla base di L. 56.399.75 e sarà aggiudicata all'offerente un maggior ribasso.

Ogni concorrente all'asta dovrà depositare nella cassa comunale L. 5640 quale cauzione e L. 650 spese contrattuali, salvo conteggio.

Tutti i documenti inerenti all'appalto sono visibili in segreteria nelle ore di ufficio.

Poggio Imperiale, 6 aprile 1923.

Il segretario
A. Chiaramonti.

Visto: Il sindaco.
Nistasi.

12813 — A pagamento.

Estratto di avviso d'asta

Il giorno tredici maggio 1923 dalle ore nove in poi, sull'istanza degli amministratori della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista di Modica, nell'ufficio del not. Giovanni Sisto, sito in Modica, piazza S. Giovanni, in esecuzione del decreto del Guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, dato in Roma addì 7 luglio 1922 e di seguito ai verbali del 18 e 19 decorso marzo, avrà luogo la vendita con le formalità dell'asta pubblica del 2° lotto delle case site in Modica, nelle vie Abita e Leontini, dietro rincaro di vigesimo, sulla base di L. 16 905 e del 2° lotto delle terre in contrada Pancari, Lenere di Noto, rimaste deserte, sulla base delle medesime condizioni e del medesimo prezzo di cui nel primo avviso d'asta e cioè di L. 41.764,71.

Provenienti essi beni al Pio Ente per donazione e legato disposto dalla munifica defunta signora Santa Ragusa, con atto 8 settembre 1908, not. Guerrieri e testamento olografo del 20 aprile 1906, not. Sisto.

Modica, 5 aprile 1923.

not. avv. Sisto.

12818 — A pagamento.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 28 corrente aprile, alle ore 10, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto od a chi per esso, si addiverrà ad un primo esperimento d'asta, con riduzione del decimo, per la vendita di n. 1674 piante di alto fusto nelle contrade Varo Scalelle, Valle Canale, Canale e Ripa del Tuono del bosco Montagna del comune di Oliveto Citra.

La vendita si farà giusta gli atti predisposti dalla R. Ispezione forestale ed approvati con deliberazione consigliare del 6 marzo 1922, n. 16, in aumento del prezzo di base di L. 188.848,61.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

La vendita avrà luogo in un solo lotto ed a corpo e non a misura.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 200, e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui prendano parte all'incanto almeno due concorrenti.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare, in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1,20
2. Certificato di buona condotta.
3. Certificato penale.
4. Certificato d'identità personale, da presentarsi a richiesta del sottoscritto.
5. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima presentare il certificato di deposito presso la Cassa di depositi e prestiti di una cauzione di L. 21.000 nonchè un fideiussore ed un approbatore ed assoggettarsi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in questa Prefettura (ufficio contratti).

Il pagamento di delibera dovrà essere fatto in sei rate eguali nei termini indicati dall'art. 17 del detto capitalato.

Tempo assegnato pel taglio: stagioni silvane 1923-924, 1924 925.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, giusta il capitolato, la somma di L. 4000 in conto corrente della prefettura, salvo, occorrendo, deposito suppletivo.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso, oppure non provveda per la nomina di garante idoneo, sarà, senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti, senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 4 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone

12819 — A credito.

(2ª pubblicazione).
ESTRATTO

Si rende noto che con sentenza del tribunale di Modica del 26 agosto 1922, ad istanza di Di Rosa Antonino, da Modica, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 15 giugno 1922, venne ordinato che siano assunte informazioni sul conto di Di Rosa Giovanni fu Angelo, nato il 20 ottobre 1882 in Modica, del quale è stata chiesta la dichiarazione di assenza.

Modica, 16 febbraio 1923.

Avv. G. Pinsero.

9758 - A credito. - Art. 9517|58 C.

(1ª pubblicazione).
AVVISO

Il sottoscritto procuratore officioso

Rende noto

che il tribunale di Pordenone, con provvedimento 31 marzo 1923, n. 273, ordinava che siano assunte le opportune informazioni sul conto dei nominati Cigagna Giovanni, Antonio e Maria, fratelli, fu Luigi e fu Garbin Clara, i quali da oltre 30 anni abbandonarono il loro paese di Azzano Decimo, per recarsi all'estero, e da quell'epoca non diedero mai alcuna notizia dell'esser suo.

Pordenone, 6 aprile 1923.

avv. Luigi Barzan.

12793 — A credito — Art. 247 C.

(1ª pubblicazione).
SI RENDE NOTO

che il tribunale di Pontremoli, con sentenza in data 16 febbraio 1923, registrata a Pontremoli addì 4 marzo 1923 n. 92 mod. III vol. 34 a debito L. 29 e cent. 10, ha dichiarato l'assenza del signor Giovannoni Lodovico fu Luigi da Pozzo di Mulazzo (Massa e Carrara).

Pontremoli, 3 aprile 1923.

avv. Corrado Ferrari
procuratore.

12792 — A credito. - Art. 863 C.